



UNIONE NAZIONALE DI CONSUMATORI DI PRODOTTI IN PELLE

SENATO –X° COMMISSIONE PERMANENTE (industria, commercio, turismo)

Audizione Uni.Co.Pel. sul D.d.L. 2642 recante “Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio»,«pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi”

Roma, 15 maggio 2012

Uni.Co.Pel è un'associazione senza fini di lucro, apartitica e con struttura democratica, che persegue finalità di utilità e solidarietà sociale.

E' stata costituita nel gennaio 2010 e annovera quasi 1.000 associati.

I suoi scopi statuari sono di rappresentare e di tutelare gli interessi collettivi di tutti indistintamente i cittadini, intesi come consumatori e utenti dei prodotti in pelle e delle materie concianti, nonché di accessori, di componenti e di prodotti affini, in quanto soggetti svantaggiati per la posizione di debolezza negoziale e per l'asimmetria informativa rispetto ai professionisti ed al mercato, difendendo (anche dinanzi alle autorità giudiziarie e amministrative, nazionali e internazionali) i loro diritti.

Nello svolgimento delle proprie attività statuarie, Uni.Co.Pel ha, più volte, potuto riscontrare illeciti e abusi operati nel settore della pelle a danno dei consumatori.

Ad esempio, ha denunciato, in più fasi, alle P.d.R. di Milano, Pisa, Firenze e Vicenza la vendita da parte di alcuni rivenditori di calzature stranieri (cinesi) di prodotti non in pelle, nonostante recassero la dicitura “vera pelle”, ovvero in pelle; ma con la presenza di sostanze nocive per la salute dei consumatori (quantità di cromo e piombo superiori alle percentuali ammesse dall'ordinamento).

Oppure ha segnalato l'utilizzo di termini, con significato ambiguo o decettivo per i consumatori.

E' il caso di “ecopelle”, spesso utilizzato impropriamente non già per indicare prodotti in pelle conciati secondo metodi compatibili con la tutela dell'ambiente (ad esempio, concia al vegetale); ma semplicemente per indicare prodotti non in pelle (cioè finta pelle) realizzati con materiali sintetici che non hanno alcunché di ecologico (ad es. con tessuto spalmato di poliuretano accoppiato a PVC, derivato del petrolio).

Per tali motivi, Uni.Co.Pel. vede con favore l'approvazione del D.d.L. in questione.

In particolare apprezza le disposizioni di cui:

- all'art. 1, comma 1 che, inserendo nella definizione della pelle il requisito dello spessore massimo, che deve avere l'eventuale materiale ricoprente (come previsto dalle norme tecniche di settore, dal codice doganale comunitario e dalla Dir. CE 94/11), esclude che con tale termine siano contrassegnati prodotti che, per la minima quantità di pelle presente in essi, non ne abbiano le caratteristiche basilari organiche;
- all'art. 1, comma 2, che chiarendo come i requisiti di cui al comma 1 valgano anche se il termine pelle o cuoio è utilizzato come aggettivo, sostantivo ovvero inserito quale prefisso o suffisso in altre parole, vieta espressamente l'uso di termini decettivi e ambigui (come "ecopelle");
- all'art. 2, comma 1, che proibisce al produttore e rivenditore di utilizzare il termine pelle o cuoio sui prodotti che, pur essendo organicamente definibili in pelle, non sono rispettosi delle normative a tutela della salute, dei consumatori e dell'ambiente, come nel caso sopra citato delle calzature realizzate sì in pelle, ma con una presenza di cromo o piombo ovvero altre sostanze nocive in quantità rischiose per la salute dei consumatori.
- all'art. 3, comma 2, che vuole evitare il pericolo che l'acquirente, nel leggere la dicitura in lingua italiana, sia portato a desumere che anche il prodotto sia stato fabbricato in Italia, con conseguente inganno.

Quanto all'art. 4, comma 2, si chiede che la facoltà venga estesa anche alle associazioni di consumatori del settore.